(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE

del 17 dicembre 1996

definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni e equipaggiamento militare nei confronti dell'Afghanistan

(96/746/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che la risoluzione 1076 (1996) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 22 ottobre 1996, ha invitato tutti gli Stati a porre immediatamente fine alla fornitura di armi e munizioni a tutte le parti del conflitto in Afghanistan,

HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

È imposto un embargo su armi, munizioni e equipaggiamento militare nei confronti dell'Afghanistan [1].

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione europea si sforzeranno di incoraggiare altri paesi a adottare un'analoga politica restrittiva.

Articolo 3

La presente posizione comune è riesaminata entro sei mesi nel contesto di un'ampia riflessione sulle relazioni dell'Unione europea con l'Afghanistan.

Articolo 4

La presente posizione comune è efficace dalla data della sua adozione.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

Per il Consiglio
Il Presidente
I. YATES

[1] L'embargo concerne armi destinate a uccidere e le relative munizioni, piattaforme per armi, piattaforme non destinate ad armi e equipaggiamento ausiliario, come indicato nell'elenco per embargo CE dell'8 e 9 luglio 1991. L'embargo concerne altresì pezzi di ricambio, riparazioni, manutenzione, trasferimento di tecnologia militare e contratti stipulati prima dell'inizio dell'embargo.